



COMUNE DI NE

Città Metropolitana di Genova



ORDINANZA N.33 DEL 08.08.2016 SI AVVISA LA CITTADINANZA

che, con Ordinanza Sindacale n. 33 del 08.08.2016, ad oggetto: " **MESSA IN SICUREZZA E/O PER ABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI E COMUNQUE INCOMBENTI SULLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE E COMPORANTI PERICOLO PER LA PUBBLICA E/O PRIVATA INCOLUMITA'** " si dispone **ENTRO 120 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DEL PRESENTE ATTO** a carico di ciascun proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, DI TERRENO O FONDO frontista CONFINANTE CON LE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE, di:

- provvedere alla esecuzione del taglio delle alberature poste entro una fascia dalla sede stradale di metri 3 (lato a monte) e metri 2 (lato a valle);
- tagliare i rami delle piante sporgenti oltre il limite esterno della cunetta o in mancanza della banchina stradale;
- abbattere tutti gli alberi secchi, aggrediti da edera, pericolosi o pendenti verso la sede stradale corrispondente all'altezza della chioma che intralciano la visibilità o manifestano pericolo di caduta;
- potare siepi, arbusti, rovi e ogni altro tipo di vegetazione che protenda oltre il confine stradale;
- prestare particolare attenzione presso curve ed intersezioni stradali dove deve essere garantita la visibilità nei due sensi di marcia;
- rimuovere immediatamente tronchi o ramaglie che per ogni motivo dovessero trovarsi sulla sede stradale e pertinenze in modo da mantenere le aree pulite e in perfetto ordine;
- tagliare i rami che ostruiscono le linee elettriche di illuminazione pubblica ed i relativi sensori crepuscolari;

MODALITA' ESECUZIONE LAVORI

Le operazioni di taglio e/o potatura delle piante di alto fusto si possono effettuare in ogni periodo, mentre per il bosco ceduo bisogna attenersi a quanto scritto nell'art. 8 del regolamento delle prescrizioni di massima e polizia forestale (regolamento regionale 29.06.1999),ovvero:

- a) per i cedui situati ad altitudine superiore ai 1200 metri s.l.m dal 10 ottobre al 15 maggio;
- b) per i cedui situati ad altitudine compresa tra gli 800 ed i 1200 metri s.l.m dal 10 ottobre al 30 aprile;
- c) per i cedui situati al di sotto degli 800 metri s.l.m dal 10 ottobre al 31 marzo.

d) Nella fascia di rispetto lungo il tracciato delle linee aeree di telecomunicazione e di conduzione dell'energia elettrica e dei metanodotti, e' consentito, in qualsiasi epoca, il taglio dei rami e piante che siano di impedimento all'esercizio delle condutture stesse, fermi restando i diritti di terzi.

1. Ai sensi art. 14 del regolamento delle prescrizioni di massima e polizia forestale (regolamento regionale 29.06.1999) lungo le scarpate stradali e sul margine superiore di eventuali cigli di distacco è consentito il taglio delle piante arboree instabili o deperenti in deroga alle norme del citato regolamento delle prescrizioni di massima, ferme restando le modalità dei tagli di abbattimento e l'allestimento e sgombrò delle tagliate.
2. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte nel rispetto del regolamento delle prescrizioni di massima e polizia forestale (regolamento regionale 29.06.1999) ed, in particolare, usando cura in modo che nella caduta le piante non provochino danni a persone, o a cose od intralcio alla circolazione veicolare, salvo per brevi periodi legati al taglio. Il materiale vegetale, i tronchi, le ramaglie e quant'altro dovranno essere ritirate dalle stesse aziende che procedono al taglio ed alla potatura e non potranno né essere accatastate né occupare la sede viaria e/o aree pubbliche.
3. E' fatto obbligo durante l'effettuazione dei lavori di garantire la pubblica incolumità e nel caso si dovesse operare dalla strada, di procedere alla installazione di opportuna segnaletica ai veicoli della presenza dei lavori in corso;

Tale procedura dovrà essere attivata dai privati cittadini costantemente tutti gli anni a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza .

E' fatto obbligo agli aventi titolo:

- di monitorare costantemente lo stato delle alberature e che tale controllo sia periodico, con una frequenza tale da garantire in qualsiasi momento la pubblica incolumità;

- per l'esecuzione di lavori di cui trattasi non è necessario il nulla osta preventivo di altri Enti, trattandosi di provvedimento indifferibile ed urgente inerente la pubblica incolumità; il taglio delle piante, attivato a cura dei proprietari dei terreni, dovrà essere eseguito a regola d'arte, così come previsto dal Regolamento Regionale Forestale.

SI RICORDA

1. che in caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ai sensi dell'art. 197 del codice della strada, ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e, pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista;
2. che in base al generale principio della responsabilità del custode di bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, livellario, conduttore, ecc., su tale soggetto grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del codice civile;
3. che in caso di incidenti stradali od altri danni causati a terzi dall' inadempienza alla presente ordinanza, la responsabilità civile e penale graverà esclusivamente sui soggetti tenuti alla cura dei terreni e dei fondi ;
4. in ugual misura i soggetti tenuti alla cura dei terreni e dei fondi saranno tenuti a rimborsare direttamente ogni danno al patrimonio comunale unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione per la loro inadempienza;

SI RENDE NOTO

Decorso infruttuosamente il termine previsto per l'esecuzione dei lavori di taglio, il Comune si riserva di procedere d'ufficio . L' esecutore del taglio sarà titolato all'acquisizione del legname ed all'accesso al fondo limitatamente alla fascia di rispetto da tagliare. Si specifica a tal fine che tutti i soggetti privati e non, interessati al subentro all'avente titolo inadempiente e che ne faranno richiesta, saranno in ugual misura autorizzati con apposito atto e previo impegno che i lavori di cui trattasi saranno eseguiti a titolo esclusivamente gratuito e senza oneri aggiuntivi per il Comune , con unico ristoro per l'esecutore dei lavori nel solo legname rinveniente dalla potatura.

Inoltre si avvertono i trasgressori che:

Fatta salva ogni eventuale azione penale e civile al riguardo, il PROPRIETARIO, USUFRUTTUARIO, ENFITEUTA, LIVELLARIO, CONDUTTORE DEL FONDO, rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possono verificarsi per cause riconducibili ad inosservanza della presente Ordinanza.

SI AVVERTE

PERTANTO CHE , OGNI QUALVOLTA SI VERIFICHI LA CADUTA DI PIANTE, RAMI, PER LE QUALI NON SI SIA PROCEDUTO AD OTTEMPERARE A QUANTO PRESCRITTO DALLA PRESENTE ORDINANZA, SI PROCEDERA' SENZA ULTERIORE AVVISO ALL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA DA € 168,00 AD € 674,00, NONCHE' DALL'ART. 7 BIS DEL D.LVO 18.8.2000 N. 267. LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME DEI REGOLAMENTI E DELLE ORDINANZE COMUNALI CONSISTE NEL PAGAMENTO DI UNA SOMMA DI DENARO DA € 25,00 (VENTICINQUE/00) A € 500,00 (CINQUECENTO/00).

COPIA INTEGRALE DELL'ORDINANZA N.33 DEL08.08.2016 E' PUBBLICATA PERMANENTEMENTE SUL SITO WEB DEL COMUNE DI NE NELLA SEZIONE:



IL SINDACO

Geom. Cesare Pesce